Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 2/3/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 17/3/2016, il cliente chiede: in via principale, il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, della complessiva somma di € 340,16, a titolo di commissione in favore dell'agente/mediatore e oneri assicurativi, oltre alla restituzione della commissione dovuta all'intermediario finanziario, pari ad € 435,00, in quanto nel contratto non vi sarebbe traccia dell'intervento di tale soggetto, distinto rispetto sia all'intermediario convenuto, sia all'agente/mediatore; in via subordinata, il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 521,41, a titolo di commissione in favore dell'agente/mediatore, commissione dovuta all'intermediario finanziario e oneri assicurativi; in ogni caso, oltre interessi legali.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la natura up-front della commissione di istruttoria, stante la formulazione della relativa clausola contrattuale; che il ricorrente si è rivolto a un mediatore creditizio, terzo e imparziale, per ottenere il finanziamento, il quale ha "esclusivamente" messo in contatto la banca con il cliente, svolgendo un'attività che si esaurisce con l'erogazione del finanziamento; la correttezza dei rimborsi riconosciuti in sede di conteggio estintivo a favore del cliente, pari ad € 616,35 a titolo di interessi, € 115,29 a titolo di commissione per l'attività di incasso rate, oltre ad una "somma a disposizione del cliente", pari ad € 145,00; l'avvenuto rimborso, a mezzo assegno circolare, dell'ulteriore importo di € 86,19 a titolo di "commissioni non maturate in fase di estinzione oltre alla refusione delle spese sostenute per la proposizione del Ricorso

ed interessi legali"; per quanto riguarda il premio assicurativo, che la compagnia assicurativa gli ha comunicato in data 17/9/2019 che il "premio non goduto alla data di estinzione è inferiore alle spese amministrative di rimborso".
Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi* up front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*", valutando inoltre che "*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".
Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* della 'commissione di istruttoria' e della 'commissione agente/mediatore', in quanto il soggetto intervenuto, come risulta dal contratto, era un mediatore creditizio, mentre devono considerarsi *recurring* le 'commissioni per l'intermediario finanziario' e le spese assicurative.
In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati, inclusi quelli per interessi e spese di procedura, di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue, con

la precisazione che il rimborso dell'importo complessivo di € 86,19 effettuato dall'intermediario successivamente alla presentazione del ricorso a mezzo assegno circolare, è stato inserito in tabella al netto delle spese per la proposizione del ricorso e degli interessi legali inglobati in detto importo e già corrisposti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	70
rate residue	*50*

TAN	*4,25%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*41,67%*
- in proporzione alla quota	*18,99%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Comm. istruttoria	*(up front)*	€ 348,00	*€ 145,00* ○	€ 66,10 ●	○		€ 66,10
○	Comm. interm. finanziario	*(recurring)*	€ 435,00	€ 181,25 ●	*€ 82,63* ○	○		€ 181,25
○	Comm. agente/mediatore	*(up front)*	€ 957,00	*€ 398,75* ○	€ 181,78 ●	○		€ 181,78
○	Oneri assicurativi	*(recurring)*	€ 136,07	€ 56,70 ●	*€ 25,85* ○	○		€ 56,70
●				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborso successivo ricorso						€ 65,96	-€ 65,96
	rimborsi in sede di conteggio estintivo						€ 260,29	-€ 260,29

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 159,58**
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 159,58.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI